



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Modalità per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente documento disciplina, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate al Dipartimento Regionale della Programmazione (di seguito Dipartimento), nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati del Dipartimento.
2. L'adozione del presente documento risponde quindi alla necessità, di individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. I controlli effettuati dagli Uffici del Dipartimento sulle dichiarazioni sostitutive, nonché i riscontri per altre pubbliche amministrazioni su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione al ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 2 Dichiarazioni sostitutive

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:

- a. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui al art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni (DSC);
- b. le dichiarazioni sostitutive del atto di notorietà di cui al art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che possono essere rese dal interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nel art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DSAN). In particolare, tali dichiarazioni possono essere rese in relazione a stati, qualità personali o fatti:
 1. propri del dichiarante;
 2. di altri soggetti, ma nel interesse proprio del dichiarante;
 3. di coloro che si trovino in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, da parte dei soggetti indicati nel art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le dichiarazioni sostitutive (DSC e DSAN) hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

3. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3 Rapporti tra Dipartimento e altre Pubbliche Amministrazioni

1. Il Dipartimento si impegna ad adottare ogni strumento necessario per acquisizione diretta delle notizie contenute nelle dichiarazioni sostitutive. A tal fine favorisce, per mezzo di intese

o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del Dipartimento e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone ed il corretto trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del d.gls.196/2003.

2. Nell'effettuare lo scambio di informazioni, il Dipartimento si ispira a criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici.

3. Gli Uffici del Dipartimento, che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, devono intraprendere ogni azione utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare collegamenti con altre Pubbliche Amministrazioni.

4. Qualora il complesso o la ricorrenza di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per gli uffici del Dipartimento che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali potranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni, curati dall'Area Affari Generali del Dipartimento.

Art. 4 Accertamenti d'ufficio

1. il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dal art. 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i procedimenti di propria competenza, non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati al art. 46 del citato D.P.R., che siano attestati in documenti già in possesso del Dipartimento o che comunque la stessa sia tenuta a certificare.

2. In luogo di tali atti o certificati, il Dipartimento è tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte del interessato, della Pubblica Amministrazione o gestore di pubblico servizio competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3. Nelle more della formalizzazione di protocolli atti a disciplinare interrogazione on-line di banche dati, il Dipartimento provvede a richiedere, alle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblico servizio certificanti, i dati utili per la verifica delle dichiarazioni rese dal interessato, mediante invio di elenchi via fax o posta elettronica.

4. Decorso il termine di giorni 30 dal invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblico servizio certificanti, gli Uffici possono provvedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti.

5. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o del atto di notorietà.

Art. 5 Tipologia dei controlli

1. Per controllo si intende attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente, o di altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Il soggetto titolato ad effettuare il controllo è il Dirigente o Funzionario individuato quale responsabile del procedimento cui inerisce la dichiarazione sostitutiva prodotta dal interessato.
3. Gli Uffici del Dipartimento, sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
4. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni sostitutive individuato dagli Uffici, sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 10; lo stesso potrà essere preventivo ovvero successivo all'adozione del provvedimento.
5. Il controllo in caso di fondati dubbi è effettuato dagli Uffici del Dipartimento nelle ipotesi indicate negli articoli 10, comma 5, e 11 del presente Documento.

Art. 6 Modalità dei controlli

1. Il Dirigente o funzionario individuato quale responsabile del procedimento deve attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 3, presso altre Pubbliche Amministrazioni per effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per efficace definizione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dal soggetto certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate dal responsabile del procedimento quando ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più dichiarazioni sostitutive, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici del soggetto certificante, affinché questi confrontino i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
4. Nei casi di verifica indiretta, il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere alle Amministrazioni certificanti, di indicare nella risposta, oltre alla conferma da parte delle stesse degli elementi rappresentati e/o richiesti e alla data del controllo, anche l'Ufficio ed il responsabile del procedimento che ha effettuato il controllo.

Art. 7 Termini per effettuazione dei controlli

1. Salvo diverse disposizioni di legge, i controlli a campione di tipo preventivo devono essere attivati entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza della data fissata per la presentazione della dichiarazione sostitutiva oggetto di verifica.

Art. 8 Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevate irregolarità e/o omissioni sanabili, non integranti falsità, i soggetti interessati sono invitati dagli Uffici del Dipartimento a rettificare e/o integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni, fatte salve le diverse disposizioni di bandi, avvisi o discipline specifiche.
2. Al fine di poter procedere alla regolarizzazione, gli Uffici devono verificare:
 - a. evidenza del irregolarità e/o omissione, fuori dal ipotesi di cui al articolo 12;
 - b. che la stessa non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso;
 - c. la possibilità da parte dell'interessato di sanare l'irregolarità e/o l'omissione con una dichiarazione integrativa.
3. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art. 9 Oggetto dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 dell'art. 5, i responsabili del procedimento devono controllare prioritariamente le dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti individuati all'interno del Dipartimento.

Art. 10 Controlli a campione e controlli puntuali

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni, determinato dagli Uffici del Dipartimento, in misura percentuale al complesso delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti del Dipartimento.
2. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione, è determinata dal Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento, e non può essere né inferiore al 2%, né superiore al 10%. Al fine di assicurare un significativo numero di dichiarazioni controllate, la percentuale di campionamento dovrà essere inversamente proporzionale al totale delle dichiarazioni sottoponibili al controllo.
3. Per dichiarazioni rese si intendono le singole dichiarazioni di atti, stati o fatti nel corpo di un'unica istanza o domanda o atto ricevuto dagli Uffici del Dipartimento.
4. Eventuali variazioni percentuali del campione potranno essere adottati sulla scorta di mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale del Dipartimento, fermo restando il limite minimo di cui al superiore comma 2, e rese note mediante apposito comunicato del Dirigente Generale, da pubblicarsi nelle stesse forme del presente documento.
5. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a. con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare, rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b. con estrazione definita su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche presentate, a partire dalla numero e fino alla numero etc.);
 - c. ovvero, nei casi in cui non possa procedersi mediante sorteggio, con altro criterio individuato preventivamente dal responsabile del procedimento.
6. Dello svolgimento delle predette operazioni, il responsabile del procedimento redige apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Dirigente Generale.
7. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nel ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, gli Uffici del Dipartimento ricorreranno ad un controllo puntuale che potrà estendersi a tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.
8. Inoltre, i controlli puntuali possono essere effettuati quando le dichiarazioni sostitutive riguardano contenuti con rilevanti profili di complessità, derivanti dalla combinazione delle informazioni prodotte.

Art. 11 Modalità e criteri per effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi

1. Ogni volta che gli Uffici del Dipartimento abbiano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, sono tenuti ad effettuare i controlli tempestivamente.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi posti.
3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano indeterminatezza della situazione descritta e impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 12 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora il controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, i Dirigenti o Funzionari titolari della responsabilità del procedimento sono tenuti ad attivarsi immediatamente trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.
2. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria deve essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

3. Gli Uffici del Dipartimento devono anche attivarsi ai fini del adozione del provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Nell'ipotesi di controllo preventivo, il responsabile del procedimento deve provvedere ad escludere il soggetto che ha autocertificato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatto salvo quanto previsto dal primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dal Dipartimento si dovrà dare atto della esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso false dichiarazioni.

4. Quando si tratti di controllo successivo, dovrà essere adottato il provvedimento di decadenza dal beneficio o dalla sovvenzione, ovvero di revoca del finanziamento.

Art. 13 Controlli effettuati dal Dipartimento per conto di altre Pubbliche Amministrazioni

1. Dipartimento può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, con i criteri indicati nel articolo 3 del presente documento.

2. A tal fine si individua l'Area Affari Generali quale struttura del Dipartimento cui le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi al fine di svolgere le verifiche di cui al primo comma, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica. L'Area Affari Generali riscontrerà direttamente la richiesta, laddove essa si riferisca a informazioni già in possesso della stessa, ovvero, in caso contrario, trasmetterà la stessa al servizio competente in possesso dei dati che, effettuate le verifiche richieste, notificherà l'Area al fine di riscontrare la richiesta di altra amministrazione entro trenta giorni.

3. Quando al Dipartimento sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le stesse, l'Ufficio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.

4. Le comunicazioni relative ai controlli effettuati, per conto di altre amministrazioni, dovranno contenere l'indicazione della conferma degli elementi rappresentati e/o richiesti, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo, oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

Art. 14 Norme finali

1. Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli Uffici del Dipartimento presentano al Dirigente Generale una relazione finale, riferita all'anno precedente, contenente tutte le informazioni utili per la conoscenza del numero delle dichiarazioni sostitutive rese, dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi. La predetta relazione deve contenere anche eventuali richieste di modifica delle procedure disciplinate dal presente documento, qualora contribuiscano a migliorare il livello di semplificazione e rapidità dei procedimenti amministrativi nello spirito del art. 15 della Legge 183/2011.